

**CONTRIBUTO PERVENUTO DA ACCREDIA ALL'ESITO  
DELLA CONSULTAZIONE N. 1**

**OSSERVAZIONI AL**

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DELLA**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –**

**DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI**

**IN MATERIA DI**

**RIFORMA DEGLI APPALTI**

**E DELLE CONCESSIONI**

**Roma, 29 gennaio 2016**

**1) ORDINARE, DALLA PIÙ IMPORTANTE ALLA MENO IMPORTANTE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI A RECEPIMENTO FACOLTATIVO DELLE DIRETTIVE 2014/24/UE (APPALTI), 2014/25/UE (UTILITIES) E 2014/23/UE (CONCESSIONI)**

*I = più importante*

*È possibile attribuire lo stesso punteggio a più disposizioni*

<b>Ordine importanza</b>	<b>Sintesi oggetto disposizioni Direttive</b>	<b>Rif. normativo Direttive</b>
	Operatori economici	Art. 19 par. 2 appalti; Art. 37 par. 2 utilities; Art. 26 par. 2 concessioni
	Appalti e concessioni riservati	Art. 20 par. 1 appalti; Art. 38 par. 1 utilities; Art. 24 concessioni
	Regole applicabili alle comunicazioni	Art. 22 par. 4 e 6 appalti; Art. 40 par. 4 e 6 utilities; Art. 29 par. 1 concessioni
	Scelta delle procedure	Art. 26 par. 5 appalti
	Procedura ristretta	Art. 28 par. 4 appalti
	Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione	Art. 32 par. 1 e Art. 26 par. 6 appalti; Art. 44 par. 5 e art. 50 utilities
	Cataloghi elettronici	Art. 36 par. 1 appalti; Art. 54 par. 1 utilities
	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza	Art. 37 par. 1 appalti; Art. 55 par. 1 utilities
	Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi	Art. 39 par. 2 appalti; Art. 57 par. 2 utilities
	Suddivisione degli appalti in lotti	Art. 46 paragrafi 3 e 4 appalti; Art. 65 paragrafi 3 e 4 utilities
	Raggruppamento degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati	Art. 50 par. 2 appalti; Art. 70 par. 2 utilities
	Principi generali (Selezione dei partecipanti)	Art. 56 par. 2 appalti; Art. 76 par. 7 utilities
	Motivi di esclusione	Art. 57 appalti, par. 3e 4; Art. 80, par. 1, c. 3 utilities; Art. 38 concessioni

<b>Ordine importanza</b>	<b>Sintesi oggetto disposizioni Direttive</b>	<b>Rif. normativo Direttive</b>
<b>2</b>	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato	Art. 64 par. 1 appalti
	Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Art. 67 par. 2 appalti; Art. 82 par. 2 utilities
	Subappalto	Art. 71 appalti; Art. 88 utilities; Art. 42 concessioni
<b>1</b>	Affidamento sulla capacità di altri soggetti (Avvalimento)	Art. 63 appalti; Art.79 utilities
	Principi per l'aggiudicazione degli appalti	Art. 76 par. 2 appalti; Art. 93 par. 2 utilities
	Appalti riservati per determinati servizi	Art. 77 par. 1 appalti; Art. 94 par. 1 utilities
	Recepimento e disposizioni transitorie	Art. 90 appalti; Art. 106 par. 2 utilities

**2) ORDINARE, DAL PIÙ IMPORTANTE AL MENO IMPORTANTE, I SEGUENTI CRITERI DI DELEGA:**

*1 = più importante*

*È possibile attribuire lo stesso punteggio a più criteri*

<b>Ordine importanza</b>	<b>Sintesi oggetto criterio delega</b>	<b>Rif. normativo DDL</b>
	Specifica disciplina dei servizi sostitutivi di mensa	Art. 1, comma 1, lett. d)
	Disciplina applicabile ai contratti sotto soglia e disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia	Art. 1, comma 1, lett. g)
	Pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia	Art. 1, comma 1,lett. ii)
	Procedure in materia di protezione civile	Art. 1, comma 1, lett. l)
	Riordino e semplificazione disciplina dei contratti relativi ai beni culturali	Art. 1, comma 1, lett. o)
	Sistema amministrativo e sanzionatorio di premialità e penalità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive e per la violazione di norme del codice	Art. 1, comma 1, lett. q), n 5)
<b>1</b>	Requisiti capacità economico-finanziaria, tecnica, organizzativa e professionale degli operatori economici	Art.1, comma 1, lett. r)
	Modalità e individuazione soggetti per la determinazione annuale dei costi standardizzati	Art. 1, comma 1, lett. v)
<b>3</b>	Introduzione sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti presso ANAC	Art. 1, comma 1, lett.bb)
	Misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera	Art. 1, comma 1, lett. ee)
	Revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti pubblici	Art. 1, comma 1, lett.nn)
<b>2</b>	Revisione sistema di validazione progetti	Art. 1, comma 1, lett.rr)
	Razionalizzazione ed estensione forme di partenariato pubblico privato	Art. 1, comma 1, lett. ss)
<b>1</b>	Revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici (Misure di premialità)	Art. 1, comma 1, lett. uu)

Ordine importanza	Sintesi oggetto criterio delega	Rif. normativo DDL
	Casi in cui l'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti richiesti	Art. 1, comma 1, lett. vv), n. 6)
	Metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale (procedure amministrative)	Art. 1, comma 1, lett. aaa)
	Revisione e razionalizzazione del rito abbreviato	Art. 1, comma 1, lett. bbb)
	Valorizzazione delle esigenze sociali, di sostenibilità ambientali e stabilità occupazionale	Art. 1, comma 1, lett. ddd) e lett. ggg)
	Pubblicità e trasparenza delle procedure anche per affidamenti in house	Art. 1, comma 1, lett. eee)
	Disciplina transitoria per concessioni autostradali	Art. 1, comma 1, lett. mmm)
	Dibattito pubblico	Art. 1, comma 1, lett. qqq)
	Revisione del piano generale dei trasporti	Art. 1, comma 1, lett. sss)

**3) INDICARE EVENTUALI ULTERIORI CRITERI DI DELEGA (SPECIFICANDO I RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI) CHE SI RITENGONO DI PARTICOLARE RILEVANZA, NONCHÉ ULTERIORI TEMI, NON INCLUSI NELLE TABELLE DELLE DOMANDE 1) E 2), RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI.**

#### **PROPOSTA DI ULTERIORE CRITERIO DI DELEGA**

##### **Premessa**

La proposta si fonda sulle disposizioni dell'art. 44 della Direttiva n. 24/2014 e sull'art. n. 62 della Direttiva n. 25/2014, che richiamano le valutazioni di conformità, e non sono state esplicitamente prese in considerazione dalla Legge delega per l'attuazione delle Direttive UE sugli appalti pubblici e le concessioni.

Il principio contenuto nelle disposizioni comunitarie, richiamando l'accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 intende assicurare alle valutazioni di conformità (che comprendono certificazioni, ispezioni, prove e tarature) il necessario grado di competenza, terzietà e indipendenza, a garanzia del mercato e di lavori, forniture e servizi per le pubbliche amministrazioni.

##### **Critério di delega: Valutazioni di conformità**

Le valutazioni di conformità a garanzia dei requisiti delle forniture o dei servizi oggetto di bando, laddove richieste dalle stazioni appaltanti devono essere emesse da Organismi accreditati, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, per lo specifico scopo relativo alla valutazione di conformità.

Le stazioni appaltanti possono accettare prove documentali equivalenti, rispetto alle valutazioni di conformità suindicate, qualora tali certificazioni non siano disponibili per l'assenza di uno schema di certificazione sotto accreditamento e purché gli operatori economici dimostrino l'equivalenza delle valutazioni prodotte alle certificazioni richieste, per gli aspetti di competenza, terzietà e indipendenza.

4) IN RIFERIMENTO AI TEMI INDIVIDUATI COME PIÙ RILEVANTI IN RISPOSTA ALLE DOMANDE 1), 2) E 3), FORNIRE OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SPECIFICI SUI CONTENUTI DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI, SEGUENDO LO SCHEMA CHE SEGUE.

#### **PROPOSTA 1**

a) **Argomento:** *Revisione del vigente sistema di qualificazione Operatori economici.*

b) **Riferimenti normativi a criteri di delega:** Legge delega Art. 1 lettera uu):

*“revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite , introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un’apposita disciplina generale fissata dall’ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità.”.*

c) **Proposta normativa:**

#### **Articolo - Qualificazione degli Operatori Economici**

1. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni, partecipano alle gare pubbliche di appalto per lavori, relativamente a importi superiori a ....., gli operatori economici che sono in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001) rilasciata da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 per lo specifico scopo richiesto.

2. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati requisiti relativi a norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o alla certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 per lo specifico scopo richiesto, o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le stazioni appaltanti possono accettare prove documentali differenti rispetto ai certificati indicati al primo e secondo comma purché gli operatori economici dimostrino la loro equivalenza. Ai fini della partecipazione alle gare di appalto pubblico, sono considerate misure equivalenti di garanzia della qualità le valutazioni di conformità emesse da organismi di certificazione accreditati o riconosciuti da:
- Enti di Accreditamento firmatari degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF/EA Multilateral Agreement o EA Bilateral Agreement);
  - Enti di Accreditamento, firmatari degli Accordi IAF/EA Multilateral Agreement, non a fronte di standard rilasciati da Enti di Normazione internazionali ed europei riconosciuti ufficialmente (ISO, IEC, ETSI, CEN, CENELEC, etc.), ma a fronte di "altri standard" riconosciuti a livello nazionale o internazionale;
  - Enti che siano stati autorizzati dalla Comunità Europea o per legge da uno Stato Membro (esempio EMAS);
  - Enti che abbiano stipulato Accordi di Mutuo Riconoscimento/Reciprocità con EA/IAF/ILAC (esempio IEC);
  - Enti che siano stati riconosciuti a loro volta dall'ISO, IEC, o dai sui Membri, ovvero da IAF / EA / Accredia, (esempio ANFIA per le norme in settore automotive ISO/TS 16949).

4. Le stazioni appaltanti devono mettere a disposizione, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici come prova del rispetto delle norme sul sistema di gestione ambientale e della qualità.

#### **Relazione illustrativa**

Considerando che:

- l'attuale disciplina nazionale sugli appalti, definita nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010, stabilisce che la partecipazione degli Operatori economici ad appalti pubblici, per qualificazioni in classifiche SOA maggiori alla II (vale a dire per appalti al di sopra di euro 516.000), è subordinata anche all'acquisizione del certificato di conformità al sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001), per lo specifico settore delle costruzioni (IAF 28), emessa da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
- la Legge di delega per il recepimento delle Direttive (UE) n. 23/2014, 24/2014 e 25/2014 indica, tra i principi e criteri direttivi, all'art. 1 lettera uu): "revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità";

- l'art. 62 della Direttiva (UE) n. 24/2014, sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, e l'art. 81 della Direttiva (UE) n. 25/2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori acqua, energia, trasporti e servizi postali, prescrivono che, qualora le stazioni appaltanti richiedano all'operatore economico di attestare il possesso di determinate caratteristiche di gestione della qualità o dell'ambiente, queste siano riferite al sistema europeo di valutazione della conformità e le relative certificazioni siano rilasciate da Enti accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;

ACCREDIA ritiene che, nonostante l'attuale sistema di qualificazione degli operatori economici abbia mostrato più di una criticità, il requisito del possesso di un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore IAF 28 – Costruzioni, per gli operatori economici che svolgono appalti pubblici di lavori, non sia tra gli elementi deboli del sistema e conservi ancora la propria valenza di garanzia “delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa” e, inoltre, che la certificazione emessa da Organismi di certificazione accreditati realizzi quella “verifica formale e sostanziale” richiamata dalla Legge delega.

Pertanto si propone di mantenere l'attuale sistema di qualificazione degli operatori economici che partecipano ad appalti di lavori, per quanto attiene la richiesta di certificazione del proprio sistema di garanzia della qualità (ACCREDIA non si esprime sull'eventuale definizione delle soglie di valore oltre cui si applicano i sistemi di qualificazione), e invita a considerare l'estensione del sistema anche agli operatori economici che partecipano ad appalti per forniture e servizi.

Per quanto riguarda il puntuale richiamo all'accREDITamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, questo si rende necessario perché non venga frainteso con altro tipo di accREDITamento utilizzato dalla Pubblica amministrazione per procedure di qualificazione che non sono riferibili al Regolamento stesso.

L'elencazione puntuale di valutazioni di conformità equivalenti a quelle emesse a fronte di norme armonizzate, da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, è mirata a ridurre l'impatto della discrezionalità nelle valutazioni di equivalenza rispetto a procedure di valutazione della conformità e a ridurre di conseguenza possibili cause di contenzioso circa l'affidamento delle gare di appalto. Gli schemi in elenco sono garantiti a vario titolo: dagli accordi internazionali sul mutuo riconoscimento che si rifanno alle norme di accreditamento richiamate nel Regolamento (CE) n. 765/2008, ovvero dagli organismi di coordinamento e supervisione e degli accordi multilaterali tra gli Enti di accreditamento, ovvero sono riconosciuti in virtù di leggi europee o nazionali (che non contrastino con quelle sovranazionali).

Tra i principi garantiti dal sistema di accreditamento delineato dal Regolamento (CE) n. 765/2008 vi è anche quello del mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità rilasciate da organismi di prova, anche per la sicurezza alimentare, e di taratura.

## PROPOSTA 2

a) Argomento: Valutazioni di conformità.

b) Riferimenti normativi a criteri di delega:

il criterio non è previsto nella legge delega, è stato suggerito da ACCREDIA nell'ambito della risposta al punto 3. Le Direttive trattano l'argomento all'art. 44 della Direttiva n. 24/2014 e all'art. 62 della Direttiva n. 25/2014.

c) Proposta normativa:

### **Articolo - Valutazioni di conformità**

1. Qualora le stazioni appaltanti richiedano la presentazione di valutazioni di conformità a garanzia dei requisiti delle forniture o dei servizi oggetto dell'appalto, tali valutazioni devono essere emesse da Organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 per lo specifico scopo.
2. Le stazioni appaltanti possono accettare prove documentali differenti rispetto alle valutazioni di conformità indicate al primo comma, qualora tali valutazioni non siano disponibili per l'assenza di uno schema di valutazione della conformità sottoposto ad accreditamento, e purché gli operatori economici dimostrino l'equivalenza delle valutazioni prodotte a quelle richieste, per gli aspetti di salvaguardia della competenza terzietà e indipendenza di chi le fornisce.

### **Relazione illustrativa**

L'articolo intende definire criteri di garanzia per l'acquisizione di forniture e servizi, applicando la disposizione contenuta nell'art. 44 della Direttiva n. 24/2014 e nell'art. 62 della Direttiva n. 25/2014, che prevede la qualificazione delle valutazioni di conformità mediante l'accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 di chi le fornisce.

A rafforzare l'opportunità dell'articolo proposto si ricorda che (secondo quanto esposto nel considerando n. 14 della Direttiva n. 24/2014) "... la nozione Operatori economici è una definizione che dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza.", pertanto la qualificazione degli Operatori economici dovrebbe essere estesa non solo a quelli coinvolti nei lavori, ma anche a quelli che partecipano ad appalti per forniture e servizi.

La disposizione dell'articolo assicura la copertura delle garanzie offerte dalla certificazione sotto accreditamento, qualora richiesta, e in particolare della certificazione di prodotto/processo/servizio, che costituisce una necessità diffusa nella Pubblica amministrazione (e ancora di più nel Green Public Procurement) e viene spesso richiamata nei bandi pubblici.

L'articolo permetterebbe inoltre di garantire anche altre valutazioni di conformità quali: ispezioni, prove di laboratorio, tarature.

Si ricorda inoltre che l'attuale art 43, del Dlgs 163/2006, relativo a forniture e servizi, prevede una disposizione analoga, seppure con linguaggio non chiaro e senza il riferimento puntuale al Regolamento (CE) n. 765/2008, posteriore al Decreto legislativo stesso.

In relazione al comma 3 della proposta normativa, si fa presente che la formulazione discende dalla considerazione che deroghe troppo generiche, come quelle attualmente previste all'art. 43 del Codice Appalti, ampliano molto la possibilità di evitare il ricorso alla certificazione rilasciata sotto accreditamento, vanificando così il richiamo al suo utilizzo.

Quest'ultima considerazione si basa sull'esperienza di questi anni circa l'applicazione dell'art. 43: il ricorso sistematico alla giustizia amministrativa da parte di operatori che contestano l'interpretazione spesso difforme, da Stazione appaltante a Stazione appaltante, di tale disposizione, mantiene vivo il bisogno di trovare formulazioni legislative che diminuiscano i margini di interpretazione e liberino una volta per tutte il settore degli appalti da una delle zavorre che maggiormente hanno condizionato il suo corretto sviluppo.

### PROPOSTA 3

a) **Argomento:** *Affidamento sulla capacità di altri soggetti (Avvalimento).*

b) **Riferimenti normativi a criteri di delega:**

la Direttiva n. 24/2014 tratta l'argomento all'art. 63 e la Direttiva n. 25/2014 all'art. 79; la Legge di delega per il recepimento delle Direttive tratta dell'argomento all'art. 1 lettera zz): *"revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare."*

c) **Proposta normativa:**

#### **Articolo: Avvalimento**

Il possesso di una valutazione di conformità per specifici requisiti può essere oggetto di avvalimento solo se il soggetto di cui ci si avvale esegue i lavori o i servizi per cui tali requisiti sono richiesti.

L'istituto dell'avvalimento non è applicabile al possesso dell'accreditamento secondo la definizione che ne dà il Regolamento (CE) n. 765/2008.

## **Relazione illustrativa**

La proposta di articolo discende da alcune considerazioni:

- il Sistema di Gestione è un insieme di elementi correlati o interagenti per stabilire a politica di gestione e gli obiettivi produttivi ed è finalizzato al conseguimento di tali obiettivi. Il Sistema serve a guidare e a tenere sotto controllo e a correggere l'Organizzazione, cioè l'insieme di persone e di mezzi con definite responsabilità, autorità e interrelazioni;
- un efficace Sistema di Gestione è sostenuto da alcuni principi fondamentali quali:
  - leadership;
  - coinvolgimento delle persone;
  - approccio per processi;
  - approccio sistemico alla gestione;
  - miglioramento continuo dei processi;
- la certificazione costituisce l'attestazione della presenza degli elementi e dell'attuazione dei principi di cui sopra, ed è conseguita dopo un percorso articolato e complesso che vede impegnata sinergicamente l'intera struttura aziendale, dalle risorse umane ai processi aziendali, grazie al possesso di una "cultura" che deve essere diffusa e deve permeare le attività quotidiane della specifica Organizzazione.

Pertanto, se l'oggetto di appalto richiede che chi materialmente lo fornisce dia la garanzia di affidabilità fornita da una certificazione, tale garanzia non può essere data da un terzo soggetto non coinvolto nella realizzazione dell'oggetto dell'appalto.

Inoltre, qualora la gara riguardi la fornitura di valutazioni di conformità, non può essere accettabile che il concorrente si "avvalga" di accreditamento posseduto da altro soggetto giuridico.

In conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008, infatti, questo riconoscimento non può essere ceduto ad altro soggetto se non in virtù di una specifica decisione dell'Ente unico nazionale di accreditamento.

#### PROPOSTA 4

a) **Argomento:** *Revisione del sistema di validazione dei progetti.*

b) **Riferimenti normativi a criteri di delega:**

*l'argomento è oggetto del criterio di delega contenuto nell'art. 1 lettera rr): "revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione; al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione".*

c) **Proposta normativa:**

#### **Articolo: Validazione dei progetti**

Le attività di verifica della progettazione, a seconda dell'entità del valore del progetto, sono affidate ad Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati in conformità alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/ 2008 ovvero a strutture interne di verifica della progettazione certificate a fronte della norma UNI EN ISO 9001 per l'attività di validazione della progettazione da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 per lo specifico scopo.

### **Relazione illustrativa**

Premesso che le Direttive non trattano esplicitamente l'argomento, questo è tuttavia molto rilevante, come emerso nel dibattito sul disegno di legge delega svolto in Parlamento. In sintesi, il sistema di gestione degli appalti in Italia ha manifestato nel tempo criticità collegate strettamente a carenze nella fase progettuale che hanno determinato allungamento dei tempi di esecuzione, lievitazione dei costi e relativo aumento del contenzioso.

Tuttavia, data la diffusa inosservanza delle norme vigenti sul tema, in particolare il rispetto della qualificazione dei soggetti deputati a verificare i progetti, ACCREDIA ritiene che le carenze del sistema possano essere attribuite alla mancata applicazione delle prescrizioni contenute nel Codice Appalti e nel Regolamento di attuazione, piuttosto che a una effettiva inadeguatezza del sistema individuato nelle norme attuali. Pertanto l'articolo proposto è mutuato dall'art. 46 dell'attuale Regolamento sugli appalti, DPR 207 del 2010, che integra il Dlgs 163 del 2006.

Ai successivi articoli 47 e 48, il Regolamento n. 207 presenta una classificazione dei progetti in base al valore degli appalti di lavori a cui la progettazione fa riferimento e distingue i casi in cui sono impiegate le due diverse tipologie di strutture previste nell'articolo proposto.

Nella formulazione dell'articolo ACCREDIA ha inteso estendere il sistema di valutazione anche ai progetti che siano oggetto esclusivo di bando, pertanto, nelle norme di dettaglio, dovrebbe essere definita una classificazione adeguata per tali casi.

## **PROPOSTA 5**

a) **Argomento:** *Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato.*

b) **Riferimenti normativi a criteri di delega:**

l'argomento è oggetto del criterio di delega contenuto nell'art. 1 lettera r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCPass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità.

c) **Proposta normativa:**

ACCREDIA non intende formulare una proposta normativa limitandosi a fornire alcune informazioni sul sistema AVCPass, citato nel criterio di delega, banca dati realizzata da AVCP, ora diventata ANAC, anche con la collaborazione di ACCREDIA.

Il Sistema AVCPass dovrebbe permettere di verificare online, con notevole semplicità, alcuni adempimenti necessari alla partecipazione alle gare d'appalto, tra cui la validità dei certificati UNI EN ISO 9001 conseguiti dalle Imprese partecipanti. Il Sistema ha ricevuto critiche da più parti a causa di incertezze di funzionamento che non sono addebitabili alla piattaforma software messa a disposizione dall'Ente di accreditamento.

Si ricorda che ACCREDIA collabora al sistema AVCPass trasferendo ad ANAC i dati relativi ai certificati emessi o revocati, per l'aggiornamento dell'Albo delle Imprese Certificate sotto accreditamento nel settore IAF 28. L'inserimento dei dati è assicurato da appositi accordi contrattuali che ACCREDIA ha stipulato con gli Organismi di Certificazione accreditati o riconosciuti per il rilascio di certificazioni nel settore IAF 28. La Convenzione per stabilire i termini del servizio tra ACCREDIA e ANAC è stata rinnovata nell'aprile del 2014 ed ha durata triennale.

## **PROPOSTA 6**

**a) Argomento:** *Introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti presso ANAC.*

**b) Riferimenti normativi a criteri di delega:**

*l'argomento è oggetto del criterio di delega contenuto nell'art. 1 lettera bb): "razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi."*

**c) Proposta normativa:**

non è compito di ACCREDIA formulare una proposta in tal senso, ci si limita a informare che, qualora ANAC individuasse nella valutazione di conformità uno degli strumenti idonei a garantire la qualificazione delle stazioni appaltanti, la certificazione sotto accreditamento in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore IAF 36 (Pubblica Amministrazione) garantirebbe l'esistenza presso le stazioni appaltanti certificate di un sistema idoneo alla gestione delle varie fasi di una gara d'appalto.